

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2036

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ERMELLINO**

Delega al Governo per l’istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza

Presentata il 29 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira *in primis* a rivedere lo *status* giuridico del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana (CRI), in considerazione del fatto che, a seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 178 del 2012, la CRI è stata trasformata da ente pubblico in associazione di diritto privato. In particolare, si vuole delegare il Governo a istituire una Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza.

Il Corpo militare volontario della CRI è un corpo militare speciale volontario ausiliario delle Forze armate, la cui costituzione risale al 1866. Il suo ruolo è quello di assicurare il primo soccorso nelle zone di guerra o nell’ambito di operazioni umanitarie multinazionali, nonché di protezione civile e di difesa nucleare, biologica e chi-

mica (NBC). Esso era formato esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in due differenti ruoli a seconda dell’età e della posizione nei confronti degli obblighi di leva: ruolo normale mobile e ruolo speciale. Tutto il personale del Corpo militare volontario era inquadrato nella riserva e veniva richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari situazioni di emergenza o per motivi di addestramento o istruzione, a eccezione di un’esigua quota di personale in Servizio permanente effettivo e personale dipendente civile con compiti direttivi ed amministrativi che hanno richiesto la continuità di attività.

Dal 1° gennaio 2018 non vi è più personale del Corpo militare volontario in servizio attivo. Pertanto, la presente proposta di legge intende dare continuità all’attività resa da migliaia di volontari che operavano nella struttura del suddetto

Corpo, oggi smilitarizzato, intervenire sullo *status* giuridico e far confluire il personale nella Riserva ausiliaria dello Stato, istituita dalla presente proposta di legge, aprendo, nel contempo, la possibilità a nuovi volontari di servire il Paese.

Il riconoscimento dello *status* militare è necessario per continuare a svolgere una preziosa attività di supporto sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza a tutte le Forze armate e di polizia, sia per interventi straordinari a fronte di calamità naturali, sia per attività di prevenzione, anti-terrorismo e di ordine pubblico in generale, oltre che alla diffusione di attività necessarie allo sviluppo della cosiddetta « resilienza » nella società civile.

Per svolgere le funzioni di soccorso sanitario, in guerra come nelle altre emergenze, il Corpo operava attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati, reparti di soccorso motorizzati, sino a navi-ospedale di grande tonnellaggio, durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Nel tempo, con l'evolversi delle esigenze operative e delle modalità e delle tecniche di soccorso, il Corpo militare (così come le infermiere volontarie) è stato utilizzato anche in missioni all'estero con assetti propri, contribuendo in maniera determinante con i propri volontari specializzati alle funzioni di soccorso speciale (unità cinofile, medicina tattica, soccorsi con mezzi e tecniche speciali, soccorso alpino). La Riserva ausiliaria permetterebbe così all'amministrazione della difesa di attingere a un importante bacino di risorse umane, tra cui medici, farmacisti, architetti e ingegneri per il personale direttivo e di soccorritori militari, portafariti, logisti, meccanici ed elettricisti per il personale di assistenza, già dotati di una valida formazione nel campo sanitario, di pronto soccorso e medicina delle catastrofi, nonché nell'utilizzo di strumenti militari come gli automezzi e le attrezzature sanitarie a supporto delle Forze armate e di polizia e di tutto il sistema di protezione civile, che rischierebbero, altri-

menti, di finire dispersi o dismessi in via definitiva in assenza di un'unica direttrice di reimpiego.

La presente proposta di legge mira, altresì, alla revisione dei criteri di arruolamento, al fine di immettere nel ruolo direttivo nuove professionalità esperte in gestione delle crisi, ingegneria biomedica, climatologia, scienza delle comunicazioni, economia e vulcanologia, nonché in tutti i settori ad alta specializzazione; si tratta di competenze necessarie a risolvere le emergenze complesse legate alle sfide del cambiamento climatico e della « minaccia ibrida »: piloti di droni, esperti linguisti, specialisti in tematiche culturali, mediatori culturali, eccetera. Tali professionalità costituiscono un patrimonio umano indispensabile per il sistema Paese e renderebbero il Corpo ancora più utile al territorio grazie alla presenza capillare sul territorio di tanti volontari.

In questo modo, si darebbe la possibilità al personale già in possesso di una specifica formazione di conservare lo *status* militare, così da essere prontamente disponibile nel caso di emergenze di varia natura.

Dal punto di vista organico-funzionale, l'impiego dei volontari che costituiranno la Riserva ausiliaria dello Stato sarà organizzato attraverso i reparti operativi delle Forze armate dislocati sul territorio, sotto il comando dell'autorità militare più elevata in grado, nell'ambito di ciascuna regione o dell'Arma dei carabinieri, a livello di comando di legione, o dei comandi provinciali delle Forze di polizia e della Protezione civile nazionale, regionale e locale, secondo la tipologia e l'intensità dell'emergenza da fronteggiare.

Le funzioni di comando e controllo sono eseguite attraverso la gestione di personale, attrezzature, comunicazioni, strutture e procedure da parte di un comandante nella pianificazione, nella direzione, nel coordinamento e nel controllo delle forze e delle operazioni nell'ambito della missione a livello locale, sotto un coordinamento nazionale assicurato dal Ministero della difesa atto a garantire la funzionalità e l'omogeneità di pratica secondo le *best practice* nazionali e internazionali.

Il Ministero della difesa disporrebbe, in caso di emergenza internazionale o globale delle risorse strumentali e umane per esprimere forze di soccorso centralizzate in pronto impiego.

Circa lo *status* di tale nuova organizzazione, rispetto alle convenzioni internazionali, si dovrà mantenere la neutralità alla base dei sette principi che sono il fondamento della CRI per quanto riguarda gli assetti prettamente sanitari e non dovrà sovrapporsi alle strutture nazionali, bensì costituire un sistema ausiliario a supporto delle Forze armate e di polizia, anche in termini di completamento, che intervengano in via primaria, mettendo a disposizione un apporto aggiuntivo di risorse umane qualificate, di mezzi e di materiali che, attraverso un impiego duale, garantiscano un virtuoso equilibrio tra costi e benefici a vantaggio del Paese.

Circa gli assetti, i mezzi, le installazioni e il personale non prettamente sanitario o di assistenza spirituale, si potrà operare, in conformità con il diritto internazionale, anche su scenari complessi o critici, secondo i più moderni criteri di soccorso militare (definita « medicalizzazione dei combattenti ») con personale e unità in grado di autoprotettersi e di operare nelle zone calde degli incidenti (da quelli NBCR a quelli terroristici) a fianco degli enti dello Stato preposti a tale scopo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ha lo scopo di istituire la Riserva ausiliaria dello Stato, al fine di dare continuità alle attività di volontariato, svolte attraverso il Corpo militare della CRI. La creazione di un Corpo ausiliario militare speciale di nuova concezione garantisce non soltanto la necessaria continuità atta a non disperdere il capitale umano, esperienziale e di materiali e mezzi del Corpo militare della CRI, ma risponde al *capability gap* creatosi in materia di soccorso sanitario, socio-assistenziale, logistico e operativo NBC dato dalla rapida trasformazione degli sce-

nari emergenziali, sia naturali che antropici, dal cambiamento climatico (che vede emergenze catastrofiche a rapidissima evoluzione in porzioni focalizzate del territorio) sino alle nuove forme di terrorismo, caratterizzato da *swarm attack* multipli sino al cambio di *targeting* da bersagli politici e simbolici al semplice cittadino.

Il Ministero della difesa detiene un elenco centrale delle risorse umane, beni strumentali e installazioni al fine di mobilitare, in caso di bisogno, una unità centrale di soccorso per sovraordinate necessità emergenziali a carattere nazionale o sovranazionale o per impieghi speciali a supporto dei comandi di livello superiore.

Mediante l'articolo 2 si vuole disciplinare l'organizzazione funzionale. L'impiego dei volontari che costituiranno la Riserva ausiliaria dello Stato sarà organizzato attraverso i reparti operativi delle Forze armate dislocati sul territorio, sotto il comando dell'autorità militare di grado più elevato, nell'ambito di ciascuna regione o dell'Arma dei carabinieri, a livello di comando di legione, o dei comandi provinciali delle Forze di polizia e della Protezione civile nazionale, regionale e locale, secondo la tipologia e l'intensità dell'emergenza da fronteggiarsi.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento, le garanzie e le tutele lavorative, assicurative e le indennità da attribuire ai volontari nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei nuclei operativi.

All'articolo 4, si prevede che la copertura finanziaria sia individuata dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)

1. Al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare della Croce rossa italiana e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, è istituita la Riserva ausiliaria dello Stato.

2. La Riserva ausiliaria dello Stato è un Corpo militare ausiliario speciale, posto alle dipendenze organiche del Ministero della difesa e a quelle funzionali dei comandi militari, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri.

3. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da nuclei operativi organizzati a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare di grado più elevato nell'ambito di ciascuna regione.

4. Il Ministero della difesa cura la tenuta di un elenco delle risorse umane, dei beni strumentali e delle installazioni al fine di assicurare, in caso di emergenze nazionali o internazionali, l'intervento da parte di una unità centrale di soccorso a supporto dei comandi di livello superiore.

Art. 2.

(Organizzazione funzionale)

1. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire ai volontari della Riserva ausiliaria dello Stato un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo, in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, disastri tecnologici, emergenze complesse o da altre situazioni di crisi sono garantiti dall'amministrazione della difesa attraverso i comandi regionali e interregionali delle Forze armate, con

particolare riferimento all'Arma dei carabinieri.

2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa si avvale anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce rossa italiana.

Art. 3.

(Stato giuridico e disciplina d'impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento, le garanzie e le tutele lavorative e assicurative e le indennità da attribuire ai volontari, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento operativo dei nuclei operativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate e da eventuali nuovi volontari interessati all'arruolamento;

b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva ausiliaria dello Stato nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei operativi, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo e garantire la creazione di un'unità centrale di soccorso in caso di emergenza nazionale o sovranazionale o eventuali impieghi speciali ausiliari presso i comandi nazionali e per garantire eventuale supporto in operazioni di gestione delle crisi presso le organizzazioni internazionali;

c) definire l'addestramento iniziale e specialistico, nonché l'aggiornamento del personale volontario, con risorse proprie, e

presso scuole ed enti di formazione dello Stato;

d) individuare i meccanismi di distacco dei nuclei operativi per necessità di impiego ordinario, di addestramento e formazione e di pronto impiego presso altre amministrazioni dello Stato, locali e altri enti e organi dello Stato.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 sono definite le risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento della Riserva ausiliaria dello Stato.

PAGINA BIANCA



18PDL0078020